

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI	2
-----------------------------	----------

TITOLO II

ACCESSO E CIRCOLAZIONE IN AMBITO PORTUALE.....	3
<i>SEZIONE I “Norme generali”</i>	<i>3</i>
<i>SEZIONE II “Parcheggi”</i>	<i>4</i>
<i>SEZIONE III “I divieti”.....</i>	<i>5</i>
<i>SEZIONE IV “La segnaletica”</i>	<i>6</i>
<i>SEZIONE IV “Sanzioni”</i>	<i>6</i>

TITOLO III

ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO	6
<i>SEZIONE II “Attività attinenti ai servizi portuali”</i>	<i>7</i>
<i>SEZIONE III “Assegnazione degli ormeggi”</i>	<i>7</i>
<i>SEZIONE III “ Deposito Materiali Lungo Le Banchine”</i>	<i>8</i>
<i>SEZIONE IV “Occupazione del posto di ormeggio assegnato”</i>	<i>9</i>
<i>SEZIONE V “Vendita delle imbarcazioni.....</i>	<i>10</i>
<i>SEZIONE VI “Ormeggi destinati al transito”</i>	<i>10</i>
<i>SEZIONE VII “Responsabilità civile”</i>	<i>11</i>
<i>SEZIONE VIII “Navigazione, manovre, ormeggi”</i>	<i>11</i>

TITOLO IV

NORME ANTI INCENDIO E ANTI INQUINAMENTO I	16
--	-----------

TITOLO V

ALAGGIO/VARO DELLE UNITA' NAUTICHE	17
DESTINAZIONE AREE DEMANIALI IN CONCESSIONE	18

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE	18
---	-----------

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Il presente Regolamento disciplinante l'uso e la gestione del Porto di Bordighera è predisposto dal Comune di Bordighera. (di seguito indicato semplicemente Comune)

Art. 2 – Il Comune esercita la propria attività in virtù dell'Atto di Concessione Demaniale Marittima n. 2647 del 20.02.2012.

Le disposizioni qui di seguito contenute sono obbligatorie per chiunque, per qualsiasi ragione, anche transitoria, si trovi all'interno del Porto di Bordighera (di seguito indicato semplicemente "Porto")

Art. 3 – Il Comune cura la pubblicità del Regolamento e delle disposizioni integranti lo stesso, mediante affissione nei locali del Comune e mediante ogni altra forma ritenuta opportuna.

Il Comune si riserva il diritto di aggiornare, integrare, modificare le norme qui contenute.

Art. 4 – Ferme restando le competenze della Autorità Statali, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, nell'ambito del Porto, vengono controllate dai dipendenti del Comune.

Chiunque si trovi nell'ambito del Porto deve attenersi alle disposizioni impartite da detto personale, al fine dell'osservanza delle norme suddette.

Art. 5 – Le infrazioni rilevate dal personale di cui al precedente art. 4 comma 1 saranno immediatamente comunicate al Comune il quale, quando dovuto, ne darà opportuna e sollecita comunicazione all'Autorità competente.

In ordine alle infrazioni rilevate, il Comune, senza interferire nei provvedimenti eventualmente adottati dalle competenti Autorità, prenderà i provvedimenti previsti dal presente regolamento a carico degli utenti, ivi compreso l'allontanamento dell'unità.

Art. 6 – Costituiscono parte integrante del presente Regolamento, il "Regolamento per la sicurezza e dei servizi marittimi del Porto di Bordighera" (di seguito indicato semplicemente "Regolamento per la Sicurezza") ed il Piano di Raccolta e Gestione dei Rifiuti del Porto di Bordighera approvati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, nel testo in vigore e nella parte compatibile con le modalità di gestione dei servizi all'interno dell'area portuale, fatte salve esternalizzazioni del servizio stesso.

Il Comune cura la pubblicità del Regolamento per la Sicurezza mediante affissione nei locali del Comune e mediante ogni altra forma ritenuta opportuna.

TITOLO II

ACCESSO E CIRCOLAZIONE IN AMBITO PORTUALE

SEZIONE I "Norme generali"

Art. 7 – L'accesso pedonale al Porto è libero.

L'ingresso dei veicoli all'interno del Porto - nei periodi di chiusura – come definito dall'art. 8, è consentito come di seguito:

a coloro che sono autorizzati dal Comune mediante il rilascio di un apposito contrassegno che dovrà essere esposto in maniera visibile durante la permanenza all'interno dell'area portuale ed esibito a richiesta del personale dipendente o incaricato dal Comune. Ha diritto al contrassegno il proprietario del veicolo e/o i suoi famigliari o soci (previa autocertificazione resa al funzionario del porto). Gli autorizzati verranno dotati di uno strumento per l'apertura automatica dei sistemi di interdizione – previo verbale di

consegna - strumento che non potrà essere ceduto a terzi. Alle eventuali riparazioni o sostituzioni di tale dispositivo, vi provvederà il Comune con totale addebito delle spese a carico dell'assegnatario, pescatore professionista o operatore nautico.

Sul contrassegno verrà indicato il numero di targa del veicolo dell'avente diritto. E' comunque assicurato il libero ingresso e la sosta a:

- veicoli degli organi di Pubblica Sicurezza, mezzi di pronto intervento e di soccorso, veicoli delle amministrazioni pubbliche;
- veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse.

Art. 8 – I sistemi di interdizione all'accesso e parcheggio sono così regolamentati:

1. per l'accesso principale le due sbarre a chiusura concentrica - nel periodo che va dal 01/05 al 30/09 – resteranno aperte dalle ore 08,00 alle ore 24,00; mentre - nel periodo che va dal 01/10 al 30/04 - resteranno aperte dalle ore 08,00 alle ore 20,00; l'entrata veicolare nelle ore di chiusura è consentita agli aventi diritto e forze dell'ordine e di pronto intervento mediante i sistemi di apertura consegnati.

2. l'accesso al molo di sottoflutto (banchina degli Schiavi) delimitato dall'unica sbarra che resterà chiusa 24 ore su 24. L'entrata veicolare sarà consentita agli aventi diritto e forze dell'ordine e di pronto intervento – mediante i sistemi di apertura consegnati.

3. I proprietari dei veicoli, che al termine dell'orario di apertura si troveranno ancora all'interno, si dovranno rivolgere al personale dell'Ufficio Porto o al Comando di Polizia Locale, i quali provvederanno all'apertura della sbarra di accesso.

I proprietari dei veicoli di cui al comma precedente, verranno sanzionati per accesso vietato ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di sicurezza.

Art. 9 – Ferma restando la disciplina di cui all'art. 4 Regolamento per la Sicurezza, durante la circolazione in Porto, i conducenti dei veicoli dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- usare particolare prudenza, specie nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità;
- rispettare la segnaletica verticale e orizzontale.

Art. 10 – E' consentito l'ingresso all'interno del Porto degli animali domestici purché tenuti al guinzaglio o, conformemente alla taglia, in apposite ceste o gabbie.

Il padrone dell'animale deve, comunque, prendere ogni precauzione al fine di evitare che la presenza degli animali, nell'ambito del Porto, possa arrecare molestia e disagi agli utenti dello stesso e munirsi di paletta per la raccolta degli escrementi del proprio animale.

I cani, inseriti secondo le norme di legge tra le specie di tipo aggressivo, devono obbligatoriamente essere dotati di idonea museruola di sicurezza.

In caso di violazione della presente disposizione, sarà immediatamente avvisata l'autorità competente per i provvedimenti relativi.

SEZIONE II “Parcheggi”

Art. 11 – In ambito portuale la sosta è consentita nelle aree all'uopo destinate, individuate da apposita segnaletica verticale e/o orizzontale, nel rispetto delle modalità fissate dal presente Regolamento.

Il parcheggio non è comunque custodito e il Comune non risponde di eventuali danni, furti o incidenti.

E' vietato tenere nelle vetture parcheggiate materiali e/o sostanze infiammabili, animali o oggetti la cui presenza possa, per qualsiasi ragione, costituire pericolo.

Art. 12 – I posti auto :

- a rotazione d'uso - sono identificati da vernice di colore bianco;
- riservati ad altri usi - sono identificati da vernice di colore giallo; apposita segnaletica orizzontale e/o verticale ne determina la destinazione (operazioni di carico e scarico di

mezzi o merci, portatori di handicap, Autorità marittima, doganale, altri organismi al servizio del Porto).

Art. 13 – Nei predetti posti è fatto obbligo per il conducente del mezzo di esporre al momento della sosta i contrassegni eventualmente occorrenti quali ad esempio per i portatori di handicap, di accesso al porto nelle zone riservate e/o nel caso di sosta al di fuori degli orari di apertura.

Nel caso in cui la sosta sia regolata a tempo nei posti riservati alle operazioni di carico e scarico è obbligatoria l'esposizione del disco orario.

Art. 14 – In caso di inosservanza delle disposizioni sopra indicate si farà riferimento al C.d.S., In caso di sosta non autorizzata, il Comune prenderà i provvedimenti più opportuni, non esclusa la rimozione del veicolo.

In caso di danni, dovuti alla violazione degli articoli precedenti, il Comune procederà, per le vie legali al fine del risarcimento, nei confronti del proprietario del mezzo in solido con il guidatore .

E' vietata la sosta dei carrelli per il trasporto delle barche sganciate dall'auto trainante.

Art. 15 – Il Comune si riserva il diritto di limitare temporaneamente l'uso di spazi all'interno del Porto per lo svolgimento di manifestazioni, cerimonie o ogni altro evento di volta in volta organizzato all'interno del Porto.

SEZIONE III "I divieti"

Art. 16 – E' vietata la sosta nel Porto con veicoli qualora la capacità di accoglienza dello stesso sia esaurita.

Art. 17 – E' vietato l'accesso all'interno del Porto di camper, caravan e ogni altro mezzo simile, salva autorizzazione dell'Ufficio del Porto.

Art. 18 – L'accesso ai pontili è riservato:

- ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri delle unità ormeggiate;
- al personale dipendente o autorizzato dal Comune;
- alle persone espressamente autorizzate dal Comune.

Sui pontili è vietato l'accesso ai non aventi diritto con qualsiasi mezzo motorizzato, con velocipedi o altri veicoli (pattini, monopattini, etc.); è consentito l'accesso dei soli mezzi a braccia per il carico e scarico di merci.

Art. 19 – Sono vietate la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza nelle seguenti aree:

- Area contraddistinta da striscia gialla antistante la banchina di ormeggio mezzi di soccorso e polizia e alaggio/varo;
- Nel portico antistante l'entrata laterale dell'ufficio porto ad eccezione degli assegnatari dei box solo per il tempo necessario per le operazioni di carico e scarico;
- Scivoli di alaggio e varo;

E' comunque vietata la sosta fuori dagli spazi indicati da apposita segnaletica verticale e/o orizzontale.

Lungo la diga di sopraflutto, in caso di avverse condizioni meteo-marine, è vietato l'accesso, il transito e la sosta veicolare, così come è vietato l'accesso ed il transito pedonale - indipendentemente dalle condizioni meteo-marine lungo tutto il molo foraneo – sopra carreggiata - gli accessi pedonali sono interdetti tramite paletto e catena di chiusura.

Art. 20 – E' vietato altresì sostare e accedere nelle zone che il Comune decide di riservare per lo svolgimento di cerimonie o manifestazioni o ogni altro evento di volta in volta organizzato all'interno del Porto, salvo autorizzazione.

Art. 21 – E' altresì vietato ai veicoli di intralciare il regolare svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, le operazioni di soccorso, lo svolgimento di cerimonie o manifestazioni, il movimento di altri veicoli ed il passaggio di pedoni.

Art. 22 – Qualora i veicoli rechino grave intralcio o pericolo al regolare svolgimento dei servizi e delle operazioni portuali, o ad ogni altra attività indicata negli articoli precedenti, il Comune provvederà alla rimozione.

Qualora il Comune subisse dei danni si rivolgerà alla competente autorità giudiziaria per la tutela delle proprie ragioni.

SEZIONE IV “La segnaletica”

Art. 23 – Il Comune è tenuto a predisporre e mantenere efficiente la pertinente segnaletica stradale e curare la manutenzione del manto stradale e dei dossi artificiali presenti all'interno del Porto. Il Comune determina la suddivisione tra “zone di uso pubblico” e “zone destinate ad attività portuali” soggette rispettivamente alle norme sanzionatrici del Codice della Strada e del Codice della Navigazione per le violazioni previste dal presente Regolamento.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, predisporrà apposita segnaletica atta ad interdire l'accesso veicolare e pedonale lungo la diga di sopraflutto. (Art. 2 Regolamento di sicurezza)

SEZIONE V “Sanzioni”

Art. 24 – Il Concessionario è tenuto al rispetto delle norme del presente regolamento e della vigente normativa, compresa quella in materia ambientale, ed è soggetto alle sanzioni amministrative e/o penali dalle stesse previste. Sono considerate “zone destinate alle attività portuale” soggette alle norme sanzionatrici del vigente Codice della Navigazione le seguenti aree:

- Scivoli di alaggio varo;
- Fascia di mt. 2 dal ciglio banchina;

Le zone non indicate dal precedente comma sono considerate “zone destinate ad uso pubblico” e sono soggette ad eventuali sanzioni previste dal vigente Codice della Strada oltre che dal presente regolamento.

Per le violazioni del presente Regolamento per le quali non sono previste dalla vigente normativa specifiche sanzioni, verrà applicato l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e sue mm.ii.

TITOLO III

ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO.

SEZIONE I “Norme generali”

Art. 25 – Il Porto di Bordighera consente l'attracco di n. 250 unità nautiche (compresa la pesca professionale) su ormeggi fissi e mobili per 6 categorie di unità da diporto, di cui una parte riservati al naviglio in transito a norma degli artt. 14 e ss. Regolamento per la Sicurezza.

Art. 26 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per lunghezza delle unità da diporto è da intendersi la “lunghezza fuori tutto”:

- a) Fino a 6 metri categoria A
- b) Da metri 6.01 a metri 8 categoria B
- c) Da metri 8.01 a metri 10 categoria C
- d) Da metri 10.01 a metri 12 categoria D
- e) Da metri 12,01 a metri 15 categoria E
- f) Da metri 15,01 a metri 18 categoria F

Art. 27 L'ambito portuale di Bordighera è delimitato, lato mare, dalle strutture esterne del porto stesso (ostruzioni).

Per "imboccatura del porto" si intende la linea congiungente la parte terminale della testata del molo di sottoflutto e quella di sopraflutto.

Per "Porto di Bordighera" si intende il complesso formato dalle opere murarie, dalle aree di deposito e dalle acque, denominate interne, secondo i confini evidenziati nell'annessa planimetria, che del presente Regolamento fa parte integrante.

Per "acque esterne" si intende la zona adiacente al porto, che si estende ½ miglio dalle strutture portuali esterne.


Le acque esterne sono considerate parte integrante del porto.

Le zone di ormeggio, contraddistinte dalla lettera "A" alla lettera "L", sono quelle indicate nella planimetria allegata. Esse sono riservate:

- A) metri 30 per l'ormeggio di imbarcazioni da pesca;
- B) metri 155 in concessione al Comune per l'ormeggio di imbarcazioni stanziali da diporto superiori a metri 9 e fino a metri 18,
- C) metri 10 per l'ormeggio di n°2 unità da pesca;
- D) metri 20 riservati in via esclusiva al naviglio militare, forze dell'ordine e mezzi della pubblica amministrazione adibiti al soccorso. In via eccezionale e previa autorizzazione scritta del Comandante del Porto, potrà essere assentito l'accosto per il tempo strettamente necessario a svolgere le proprie operazioni alle unità da traffico, sempre che a bordo vi rimanga personale qualitativamente e quantitativamente sufficiente a disormeggiare l'unità a semplice richiesta dell'A.M.. Tale tratto di banchina, in assenza di unità navali all'ormeggio, è adibito all'alaggio ed al varo di unità a mezzo gru con assoluto divieto di far sostare le unità in parola nello specchio acqueo antistante e sul retrostante piano di calpestio se non per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni.
- E) N°4 pontili in concessione al Comune per l'ormeggio di unità da diporto fino a metri 9;
- F) Riservato alle imbarcazioni da pesca,
- G) Metri 20 in concessione al Comune per l'ormeggio di unità da diporto sino a metri 7;
- H) metri 44 in concessione al Comune per l'ormeggio di unità di lunghezza non superiore a metri 6;
- I) metri 37 in concessione al Comune per l'ormeggio di unità da diporto fino a metri 7;
- J) ai proprietari delle imbarcazioni da pesca è consentito mantenere, sulle banchine ad essi riservate ed in prossimità dell'ormeggio della rispettiva unità, gli attrezzi da pesca di uso giornaliero stipati in appositi raccoglitori e/o introdotti su appositi contenitori su ruote mobili, onde consentire la pulizia delle banchine.
- K) le aree in concessione al Comune di Bordighera denominate:
 1. Area 1 di mq 250 è destinata a cantieristica per manutenzione ordinaria unità nautiche;

2. Area 2 di mq 100 ha come destinazione bar e dehors;
 3. Area 3 fronte stante al Club Nautico è adibita a parcheggio utenza per carico e scarico;
 4. Area 4 di mq 300 è adibita a posti a terra per un numero massimo di 25 posti,
- L) Con successivo provvedimento , verrà indicato il sito destinato alla collocazione dei banchi per la vendita del pescato da parte dei pescatori professionisti ormeggiati nel porto di Bordighera.

PLANIMETRIA DEL PORTO DI BORDIGHERA



LEGENDA:

-  zona "A" – metri 30 per l'ormeggio di imbarcazioni da pesca;
-  zona "B" – metri 155 per l'ormeggio di imbarcazioni stanziali da diporto superiori a metri 9 e fino a metri 20;
-  zona "C" – metri 10 per l'ormeggio di n°2 unità da pesca;
-  zona "D" – metri 20 riservati al naviglio militare, forze dell'ordine e mezzi pubbl. amm/ne adibiti al soccorso;
-  zona "E" – n°4 pontili per l'ormeggio di unità da diporto inferiori a metri 9;
-  zona "F" – riservato alle imbarcazioni da pesca;
-  zona "G" – metri 20 per l'ormeggio di unità da diporto sino a metri 7;
-  zona "H" – metri 44 per l'ormeggio di unità da diporto e gommoni di lunghezza non superiore a metri 6;
-  zona "I" – metri 37 per l'ormeggio di unità da diporto fino a metri 7;
-  zona "L" – pontile in concessione al Comune di Bordighera parte riservata al libero transito per n°8 posti;
-  zona "M" – area coperta e recintata adibita a stoccaggio temporaneo rifiuti speciali e pericolosi mq 25;
-  zona "N" – contigua all'area 4) scoperta ed adibita a deposito attrezzature da pesca professionali mq 100;
-  area 1 - mq. 250 in concessione al Comune di Bordighera – area adibita a cantieristica;
-  area 2 - mq. 100 in concessione al Comune di Bordighera – area adibita a bar e relativo de hors;
-  area 3 - mq. 100 in concessione al Comune di Bordighera – area adibita a parcheggi utenze per carico e scarico;
-  area 4 - mq. 300 in concessione al Comune di Bordighera – area adibita a n°25 posti a terra per piccoli natanti;

SEZIONE II "Disciplina delle attività attinenti ai servizi portuali"

Art. 28 – Fermi restando i poteri di polizia e vigilanza devoluti per legge all'Autorità Marittima il Comune dovrà organizzare i seguenti servizi da espletarsi all'interno del porto di Bordighera:

- a) La sistemazione degli ormeggi , ossia la fornitura di cime/trappe,catenaria accessori relativi ed opere subacquee mediante O.T.S. o altra forma di brevetto subacqueo a norma con le vigenti leggi.
- b) Raccolta dei rifiuti di bordo posizionati dagli utenti nei punti di raccolta, con le modalità previste dal Piano di Raccolta e Gestione dei rifiuti del Porto di Bordighera. A tale scopo nelle banchine dovranno essere collocati appositi contenitori;
- c) Pulizia delle banchine e degli specchi acquei;
- d) Controllo dell'area portuale e delle unità ormeggiate ai fini tecnici e della sicurezza mediante sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso senza funzione di guardianaggio;
- e) Rifornimento idrico ed energia elettrica;
- f) Predisposizione di un idoneo servizio antincendio che preveda l'installazione di impianti ed attrezzature di pronto intervento. Per quanto concerne la disponibilità di squadre antincendio e pronto intervento, il Comune interviene a mezzo convenzione con l'Associazione di Protezione Civile.
- g) Installazione di una stazione radio VHF per l'ascolto sul canale 16 e canale 9 di servizio e comunicazione previa ottenimento di autorizzazione. Tale ascolto dovrà essere effettuato comunque in orario di apertura di ufficio.
- h) Rimozione forzata di eventuali imbarcazioni ormeggiate abusivamente o inadempimenti con i pagamenti, nelle zone in concessione al Comune.

Il personale dell'Ufficio Porto dovrà esporre, in apposita bacheca, i bollettini meteo marini ed ogni altra notizia utile alla navigazione.

Quale corrispettivo dei servizi portuali prestati, il Comune è autorizzato ad applicare le tariffe approvate tramite delibera di giunta comunale.

Art. 29 – I predetti servizi sono organizzati dal Comune utilizzando personale dipendente o servizi in appalto o in convenzione.

SEZIONE III – “Assegnazione degli ormeggi”

Art. 30 - I posti di ormeggio sono contrassegnati con lettera indicante il pontile o la banchina e con numerazione araba progressiva. Ad ogni unità verrà obbligatoriamente apposta, sulla parte rivolta verso il pontile o banchina, un apposito adesivo comprovante sia il numero del posto di ormeggio spettante. che l'avvenuto pagamento dell'anno in corso.

L'assegnazione degli ormeggi, relativamente ai posti disponibili riferiti alle categorie delle unità, è disposta in base all'ordine cronologico delle richieste presentate personalmente dal richiedente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune che procederà ad apporre data certa e numerazione cronologica di arrivo. Dette richieste, trascritte su apposito registro suddiviso per singole categorie, con pagine siglate e numerate, sono raccolte in rigoroso ordine cronologico. Il nome, la società o i gruppi di nomi che compaiono congiuntamente nelle liste di attesa dovranno essere sempre in piena proprietà dell'unità, pena la non assegnazione.

Ogni utente dovrà sottoscrivere, al momento dell'assegnazione del posto barca e prima di occupare il posto di ormeggio, il relativo contratto predisposto dal Comune. Qualora il posto fosse occupato senza titolo l'imbarcazione verrà allontanata coattivamente a spese dell'utente. Gli eventuali danni che dovesse subire l'imbarcazione durante la rimozione e la sosta non potranno essere imputati all'Amministrazione, essendo conseguenza dell'incuria del proprietario.

Gli ormeggi assegnati hanno durata annuale: 01 gennaio – 31 dicembre, i posti già assegnati saranno considerati a tutti gli effetti rinnovati per l'anno successivo, previo il versamento del corrispettivo spettante ed effettuato nei tempi sotto riportati.

Il pagamento del corrispettivo relativo ai posti di ormeggi annuali dovrà avvenire entro 31 gennaio di ciascun anno, in caso di inadempienza entro tale data, sarà concessa una proroga di gg. 10. - al pagamento annuale dovuto - verrà applicata una penale pari al 20% dell'importo.

Il mancato pagamento entro il termine citato, comporterà la perdita del posto barca e conseguentemente l'assegnazione dell'ormeggio ad altro richiedente inserito nella lista d'attesa nella categoria e tipologia e dimensione dell'unità nautica equivalente a quella decaduta. La relativa fattura sarà a disposizione dell'utente a decorrere dal 01 marzo di ciascun anno. Il Comune, inoltre, si riserva di esercitare le azioni per il recupero del credito e l'eventuale rimozione dell'unità. In ogni caso il Comune per questioni di sicurezza di ormeggio e della navigazione si riserva di non accettare imbarcazioni che per ragioni di pescaggio, di larghezza, lunghezza etc., non siano compatibili con le strutture del Porto.

Il Comune predisponde, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano particolareggiato degli ormeggi per l'utilizzazione razionale dei posti. Detto piano potrà subire modifiche a seguito di sopravvenute impreviste necessità di carattere tecnico.

Le richieste di assegnazione di ormeggio sono redatte in apposite graduatorie “liste di attesa generali” in relazione alle categorie delle unità: tali liste di attesa sono “aperte”, infatti nelle stesse saranno inserite, in ordine cronologico, tutte le istanze di ormeggio presentate nel corso dell'anno. Coloro che sono compresi nelle “liste di attesa generali” dovranno dare conferma scritta, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno o brevi mani al protocollo generale del Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, al fine di poter permanere nelle liste suddette.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comune redige una lista di attesa aggiornata e resa pubblica, mediante affissione all'apposito albo dell'ufficio del porto.

Qualora la lista di attesa della categoria cui appartiene il posto di ormeggio da assegnare sia deserta, lo stesso verrà assegnato alla prima unità della lista della categoria immediatamente inferiore per dimensione.

Ogni qualvolta si proceda all'assegnazione di uno o più posti di un posto di ormeggio verrà redatto apposito verbale, di cui l'originale verrà conservato presso il competente ufficio comunale.

La Direzione Portuale comunica l'avvenuta assegnazione al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione non venga confermata l'accettazione da parte dell'assegnatario mediante il pagamento della tariffa corrispondente, (e la sottoscrizione del contratto di ormeggio), che decorrerà a far data dal giorno della predetta assegnazione, verrà considerato rinunciatario e cancellato dalla corrispondente lista di attesa. Con il pagamento della relativa tariffa, che costituisce a tutti gli effetti accettazione del posto barca, l'assegnatario accetta implicitamente tutte le norme, nessuna esclusa, per l'uso dei posti barca nel Porto di Bordighera contenute nel Regolamento. Entro 60 giorni il nuovo assegnatario dovrà presentare, pena la decadenza immediata, apposita documentazione comprovante il titolo di proprietà dell'unità oggetto dell'assegnazione (licenza di abilitazione alla navigazione o, per le unità non iscritte, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15/68, nella quale dovrà essere indicato ogni elemento utile che permetta la chiara individuazione dell'unità: lunghezza fuori tutto, larghezza, cantiere di costruzione, tipo, numero di matricola e colore dello scafo, nonché numero di matricola del motore, nome dell'unità) o copia della dichiarazione di costruzione. Sulla base di tali documenti, all'atto dell'effettiva occupazione il Comune provvederà al calcolo dell'eventuale conguaglio (sull'effettiva metratura dell'unità) senza la corresponsione del quale si avrà l'immediata decadenza dell'assegnazione. Qualora i dati riportati sui documenti dovessero risultare discordanti da quelli indicati nella documentazione prodotta al momento dell'assegnazione, l'assegnazione del posto barca sarà revocata con effetto immediato e l'unità che occupa il posto dovrà subito essere rimossa, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità ai sensi della normativa vigente;

Contestualmente l'assegnatario del posto barca autorizza la diffusione dei dati personali acquisiti anche su supporto cartaceo e magnetico, ai sensi della Legge n. 675 del 21/12/1996 (legge sulla privacy). Tali notizie potranno essere conservate, elaborate ed utilizzate unicamente nell'ambito dell'Ufficio Porto esclusivamente per le previste finalità istituzionali.

E' assegnabile il posto di ormeggio al richiedente che abbia in uso l'imbarcazione sulla base di un contratto (dichiarazione di armatore, leasing o locazione), debitamente trascritto ed annotato sulla licenza di abilitazione alla navigazione per le imbarcazioni da diporto e dal quale risulti la disponibilità esclusiva dell'imbarcazione per l'intero periodo per il quale è richiesta l'assegnazione dell'ormeggio.

Nel caso in cui vi siano richieste di assegnazioni temporanee di associazioni sportive o di pubblica utilità, attinenti ad attività marinara, il Comune applicherà un tariffario mensile agevolato per un massimo di 3 mesi.

SEZIONE IV "Occupazione del posto di ormeggio assegnato"

Art. 31 - L'assegnatario del posto di ormeggio non può in alcun caso cedere o sublocare ad altri l'occupazione dell'ormeggio assegnato; è vietato altresì lo scambio di ormeggio tra assegnatari. La mancata osservanza di tale disposizione comporta la decadenza immediata della titolarità del posto di ormeggio.

Art. 32 - Il cambio di unità (proprietario che sostituisce l'unità nautica potrà essere concesso, a domanda dell'interessato, esclusivamente nei limiti della categoria di appartenenza.

L'autorizzazione al cambio di unità è rilasciata per iscritto dal Comune.

L'autorizzazione al cambio barca sarà accordata, in ogni caso, a condizione che le dimensioni e le caratteristiche tecniche della nuova unità da ormeggiare non costituiscano ostacolo o, comunque, non creino difficoltà di qualsiasi tipo alle altre unità già assegnatarie di posto barca nello stesso tratto di pontile o di banchina; dovranno comunque essere rispettate le dimensioni previste per la zona di ormeggio assegnata.

Art. 33 - Ogni assegnatario che per qualsiasi motivo (crociera, rimessaggio invernale, alaggio per lavori etc.) intenda lasciare libero il posto barca per più di 48 (quarantotto) ore dovrà comunicare la durata dell'assenza all' Ufficio Porto del Comune affinché la stessa possa disporre del posto libero. L'assegnatario dovrà inoltre indicare la prevista durata dell'assenza e dovrà altresì comunicare con almeno 3 giorni d'anticipo la data del rientro. Resta fermo il potere del Comune di disporre secondo le circostanze contingenti dei posti d'ormeggio rimasti vacanti.

Il Comune potrà, in qualsiasi momento, disporre, tramite proprio personale, accertamenti sui documenti di bordo (Licenza di Navigazione per le unità immatricolate, altri documenti ufficiali per i natanti) allo scopo di verificare la concordanza dei dati (estremi di immatricolazione, lunghezza, larghezza, stazza ecc.) in essi riportati con quelli indicati nella documentazione prodotta al momento dell'assegnazione. Gli armatori sono tenuti alla tempestiva esibizione di tali documenti.

Qualora i dati riportati sui documenti dovessero risultare discordanti da quelli indicati nella documentazione prodotta al momento dell'assegnazione, l'assegnazione del posto barca sarà revocata con effetto immediato e l'unità che occupa il posto dovrà subito essere rimossa.

SEZIONE V "Vendita delle imbarcazioni"

Art. 34 - La vendita totale a terzi delle unità non trasferisce in alcun caso all'acquirente il diritto di occupare il posto di ormeggio medesimo, anche se il venditore non intende più occuparlo.

Art. 35 Nei trasferimenti di proprietà per successione a causa di morte, gli eredi legittimi che desiderino confermare la titolarità del posto di ormeggio sono tenuti ad inviare all'Ufficio Porto del Comune apposita comunicazione, entro sei mesi dalla data di decesso e devono sottoscrivere il relativo contratto. Nel caso in cui l'erede legittimo sia già assegnatario di posto d'ormeggio nel porto di Bordighera, la voltura dell'assegnazione potrà essere effettuata ad altro erede sempre legittimo di II° grado di parentela.

Art. 35 bis - Qualora l'unità assegnataria sia stata venduta o venga venduta per almeno 12 carati, l'acquirente avrà diritto di usufruire del posto di ormeggio unitamente al venditore; decorsi due anni qualora l'acquirente provveda all'acquisto dei residui 12 carati avrà diritto all'intestazione, quale assegnatario del posto di ormeggio, il sub ingresso avverrà previa verifica da parte dell'ufficio Contratti del Comune di Bordighera ai sensi del D.lgs 159/2011 ss.mm.ii. L'ufficio comunale del porto acquisirà parere favorevole per il proseguo istruttorio da parte dell'ufficio Contratti e/o diniego del completamento istruttorio, per cui non sarà ammesso il sub ingresso all'assegnazione.

In caso di riscontro positivo il nuovo potenziale assegnatario dovrà presentare all'ufficio protocollo generale del Comune di Bordighera, i documenti o atti relativi all'acquisto dell'unità nautica – scrittura privata se natante o atto notarile se imbarcazione - ed al pagamento "una tantum", tariffa che sarà disciplinata mediante atto di giunta comunale in numero tre categorie. Il versamento dovrà essere effettuato a favore del Comune di Bordighera - Tesoreria Comunale.

L'acquirente (al cento per cento) nuovo assegnatario decadrà immediatamente dall'assegnazione in caso di cessione nei cinque anni successivi anche di parte dei carati dell'unità acquistata. Contestualmente il nuovo assegnatario verrà immediatamente cancellato dalle liste d'attesa ove fosse presente. Il venditore, infine, oltre a non poter più essere assegnatario di un nuovo posto di ormeggio per cinque anni, verrà immediatamente cancellato dalle liste d'attesa ove fosse presente.

Qualora l'ormeggio venga assegnato originariamente a due o più soggetti comproprietari dell'unità, essi continueranno ad avere il diritto di occupare l'ormeggio fintantoché almeno 12 (dodici) carati dell'unità rimangono di loro proprietà o di almeno uno di essi; in caso contrario si applicheranno le disposizioni di cui al comma precedente;

SEZIONE VI “ Disciplina degli ormeggi destinati al transito”

Art. 36 Le procedure per l'assegnazione dei posti barca per le unità in transito sono stabilite dall'art. 14 del Regolamento di sicurezza dei servizi marittimi del porto di Bordighera redatto dall' Autorità Marittima.

Il personale dell'Ufficio Porto istituisce un registro del transito sul quale annoterà nome, numero e porto di iscrizione dell'unità, generalità del proprietario (o armatore) e del comandante, data di arrivo e prevista data di partenza e prossima destinazione.

Art. 37 – Le unità da diporto in transito di dimensioni non superiori a mt. 9 verranno posizionate sui pontili galleggianti zona “L” in planimetria (attualmente 8); quelle superiori a mt 9 fino ad un massimo di 18 mt, nonché le unità inferiori a mt 9 che non abbiano trovato posto sui pontili galleggianti verranno dislocate in banchina foranea nei posti resi temporaneamente vacanti dagli assegnatari e dovranno lasciare l'ormeggio entro le ore 12,00 del giorno stabilito per la ripartenza. Il ritardo in queste operazioni comporta automaticamente una penale consistente nell'addebito della tariffa giornaliera prevista. Se il ritardo persiste, Il Comune ne cura la comunicazione, se lo ritiene opportuno, all'autorità Marittima per i provvedimenti inerenti. □Alle unità che usufruiscono di ormeggi per il transito non è consentito produrre successive istanze di ormeggio se non siano trascorsi almeno 7 giorni dalla data in cui hanno liberato l'ormeggio.

Inoltre se l'Utente dell'unità in transito persiste nel suo comportamento negligente, e la Società abbisogna del posto occupato dall'Utente inadempiente, il Comune può provvedere alla rimozione dell'unità a spese del proprietario, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio nel quale sarà trasferita l'unità nautica.

Art. 38 – In caso di disponibilità di posti d'ormeggio o posti barca resi vacanti temporaneamente dall'assegnatario, beninteso nelle zone di banchina e nei pontili in concessione al Comune - dove non si precluda la sicurezza - per i mesi di Giugno e fino a Settembre è data facoltà all'Ufficio Porto di assegnare temporaneamente e fino ad un massimo di 90 giorni ormeggi ad unità da diporto. Tale arco temporale potrà estendersi a giorni 120 per il restante periodo dell'anno.

Dal mese di novembre e fino al mese di marzo di ciascun anno, è vietato l'ormeggio sul pontile galleggiante F) - zona H in planimetria- per motivi di sicurezza derivanti dalle mareggiate invernali e traversie di 1° quadrante fatto salvo il primo modulo alla base.

Art. 39 – il Comune può decidere di negare l'assegnazione di un posto di ormeggio in transito alle unità non in regola con l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 15 Regolamento per la Sicurezza, tutela sanitaria o ambientale ed esaurimento dei posti barca disponibili.

SEZIONE VII “ Responsabilità civile”

Art. 40 - Dei danni derivati da avverse condizioni meteo marine, da deficienze di ormeggio e da qualsiasi altra causa, risponde direttamente – verso gli aventi diritto – il proprietario dell'unità che ha causato i danni medesimi.

Resta, inoltre, stabilito che qualsiasi incidente dovesse occorrere a persona e/o cosa nell'espletamento dei servizi di che trattasi, l'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi azione, danno o molestia da parte di coloro cui spetta, mentre il Comune, oltre ad essere tenuto a predisporre norme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente, adeguandosi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, dovrà provvedere ad un'adeguata Copertura Assicurativa (responsabilità civile diverse/incendio) dell'area portuale in concessione.

Per motivi di sicurezza e/o di emergenza gli addetti dell'Ufficio Porto di Bordighera sono autorizzati a salire a bordo delle unità da diporto all'ormeggio, anche in assenza dell'armatore o un suo rappresentante incaricato, per assicurare gli ormeggi, spostando, se del caso, cime e catene.

Il Comune non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile di eventuali danni a persone e/o cose causati da rotture di ormeggi di proprietà degli utenti (fatta eccezione per la rottura di bitte, anelli di ormeggio o catenarie in banchina) o da un non corretto ormeggio dell'unità.

In ogni caso il Comune non è responsabile di eventuali furti ad oggetti ed imbarcazioni presenti nella struttura portuale, dovendosi intendere il servizio di videosorveglianza ad esclusivi fini tecnici (vedi art.28 lett. d).

SEZIONE VIII "Navigazione, manovre e ormeggi"

Art. 41 – Tutte le manovre eseguite all'interno del Porto devono essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dal Comune o dall' A.M. , i quali possono disporre il movimento e gli spostamenti di ormeggio che si appalesino necessari in caso di emergenza o per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività del Porto.

Art. 42 – Nell'ambito del Porto la velocità massima è di 2 nodi (ai sensi art. 8 lett. A Regolamento per la Sicurezza).

Art. 43 - Ai sensi art. 8 lett. c Regolamento per la Sicurezza , è vietato a tutte le imbarcazioni, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Esse devono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio installate da o per conto del Comune. L'installazione di catenaria e cima di ormeggio viene effettuata direttamente dal Comune di Bordighera. E' obbligo del diportista assegnatario e/o pescatore professionista effettuare le verifiche di vetustà della catenaria di ormeggio fissata all'unità nautica ormeggiata e all'occorrenza, sostituirla a sue spese, incluso eventuale doppia cima e catena ivi compreso l'intervento di un operatore tecnico subacqueo abilitato. Gli assegnatari di posto d'ormeggio, armatori proprietari di unità nautiche e pescatori professionisti, sono responsabili di ogni danno arrecato, il Comune provvederà, - con rivalsa - all'intervento straordinario per la rottura della cima d'ormeggio prese nell'elica o nel bulbo, rotture di catene non accidentale, spostamento della catenaria, istallazione di doppio ormeggio ivi compreso l'operatore subacqueo e relative forniture per la messa in sicurezza.

Gli assegnatari di posto barca e pescatori professionisti devono comunicare all'Ufficio Porto il proprio recapito telefonico di pronta reperibilità in caso di urgenza.

Art. 44 - Ogni unità occupante un posto barca dovrà essere sempre ormeggiata con cime di ormeggio (non galleggianti), di idonee dimensioni e robustezza, di prora e di poppa ed avere in opera almeno sei parabordi di adeguate dimensioni (tre per lato). Nel caso risultasse necessaria la rimozione e l'alaggio dell'unità dal posto barca, l'Ufficio Porto intimerà all'assegnatario di rimuovere l'unità stessa entro il termine ritenuto possibile. Qualora l'assegnatario non provveda nel termine stabilito, vi provvederà il Comune con

totale addebito delle spese a carico dell'assegnatario. Il Comune rimane comunque manlevato da ogni responsabilità per danni che si potessero verificare durante le operazioni suddette.

Art. 45 - Tutte le unità ormeggiate dovranno essere adeguatamente protette contro le corrosioni causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni ad altre unità stazionanti i posti barca vicini.

Art. 46 - E' proibito l'impiego di gavitelli non autorizzati che saranno rimossi a spese dell'inadempiente.

Art 47 – a) Non è consentito apportare variazioni o comunque manomettere gli ormeggi, gli allacciamenti d'acqua o di elettricità o di altri servizi.

b) Sulla bordura del pontile ovvero della banchina corrispondente ad ogni posto barca può essere installata previa domanda una struttura di facile rimozione in acciaio inox e teak da parte dell'Utente per facilitare l'accesso sull'unità nautica.

c) L'unità dell'Utente deve essere fornita di impianto di terra. Non sono collegabili imbarcazioni provviste di cavo a due conduttori.

d) L'allaccio alle prese elettriche di ogni posto barca deve essere eseguito con le prese del tipo previsto dall'Ufficio Porto e tale da garantire la sicurezza complessiva dell'impianto.

e) Le spine elettriche e i cavi utilizzati devono avere le caratteristiche rispondenti alle attuali norme vigenti in materia.

f) Qualorasi verifichi lo scatto degli apparecchi di protezione per difetto dell'impianto Utente, ovvero per sua trascuratezza, l'intervento dell'elettricista sarà addebitato all'Utente stesso.

TITOLO IV

NORME ANTI INCENDIO E ANTI INQUINAMENTO

Art. 48 - Al Comune è attribuito ogni più ampio potere al fine di prevenire il pericolo di incendio e inquinamento in ambito portuale.

Gli Utenti devono osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale da considerarsi come integranti quelle previste nei titoli III e IV del presente Regolamento.

E' attribuito al Comune di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti in caso di inosservanza delle seguenti disposizioni:

1) in caso di versamento di idrocarburi in acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve dare immediato avviso all'Ufficio Porto – che avrà cura di informare immediatamente l'Autorità Marittima – e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni più vicine e quanti si trovino in luogo;

Tutte le unità dotate di motore a benzina dovranno aprire il vano motore e/o areare le sentine almeno una volta al giorno, al fine di evitare l'accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi. Le stesse unità dovranno inoltre effettuare la suddetta operazione prima di ogni avvio del motore.

E' vietato conservare a bordo contenitori di carburante non specificatamente omologati a tale scopo (es. latte, taniche, fusti ecc.).

2) l'Utente deve verificare che nella sentina della propria unità non esistano residui o perdite di idrocarburi. In caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti, l'Utente è tenuto ad avvisare immediatamente l'Ufficio Porto, che provvederà a segnalare tale fatto all'Autorità Marittima, disponendo l'ormeggio negli spazi predisposti all'uopo;

3) per quanto concerne l'efficienza dello scafo, dell'apparato motore, dell'impianto elettrico, dell'impianto antincendio, della sistemazione bombole a gas, dei recipienti a pressione e quant'altro prescritto dall'Autorità Marittima, le unità devono essere in regola con le norme e le prescrizioni degli Enti di classificazione;

4) i rifiuti speciali pericolosi (batterie, olii, filtri, emulsioni, etc.) devono essere depositati presso l' apposito centro di raccolta e stoccaggio temporaneo ubicato in zona "M" dell'allegata planimetria del Porto, deposito autorizzato dalla Provincia di Imperia.

5) Divieto di utilizzo dei servizi di bordo per le unità prive di casse di stoccaggio delle acque grigie e nere, durante la permanenza in porto.

Art. 49 - In caso di incendio a bordo di una unità, il proprietario, l'armatore, il personale di bordo e/o quello delle imbarcazioni vicine, deve immediatamente fare tutto quanto possibile per estinguere le fiamme avvisando nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili, l'Autorità Marittima, l'Ufficio Porto e gli organi dei quali occorra l'intervento. (Vigili del Fuoco, e Forze dell'Ordine ecc.)

In caso di inquinamento, agli Utenti del Porto e delle annesse strutture, agli operatori autorizzati ed agli eventuali ospiti e a tutti gli altri soggetti aventi titolo ad accesso a circolare in ambito portuale, è fatto obbligo di:

- avvisare immediatamente l'Ufficio Porto;
- adottare ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità.

Art. 50 - Le spese relative agli interventi in conseguenza di affondamenti, incendi o di inquinamenti, sono a carico dell'Utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento di danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

Art. 51 - E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina (art. 19 lett. a. del Regolamento per la Sicurezza), il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti od altro, nell'ambito del Porto, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili o altre aree portuali.

Al fine di evitare inconsapevoli spargimenti di carburanti, olii o altro, in conformità al precedente comma, le imbarcazioni ormeggiate devono avere le pompe di sentina ad accensione non automatica (mediante galleggiante o altro).

Il lavaggio delle imbarcazioni potrà essere effettuato anche con l'uso di acqua potabile.

Art. 52 - Per il rifiuti solidi urbani devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori, dei quali il Porto è dotato, mentre per i rifiuti liquidi deve farsi uso delle apposite installazioni. Per le esigenze personali, devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquidi di bordo (art. 19 lett. c. Regolamento per la Sicurezza – Ordinanza A.M. n°32/2009).

TITOLO V

DESTINAZIONE AREE DEMANIALI IN CONCESSIONE

SEZIONE I " Alaggio e varo - Area di rimessaggio lavori di manutenzione ordinaria autorizzato dalla Provincia di Imperia con atto Dirigenziale n°777 del 13/07/2012".

Art. 53 – L'area di rimessaggio è individuata nella planimetria allegata al presente regolamento come area n°1 , di mq. 250. Nell'area è possibile effettuare manutenzione ordinaria delle unità navali stanziali durante tutto l'arco dell'anno solare tranne che nei mesi di luglio ed agosto, fatte salve situazioni eccezionali autorizzate dall'Autorità Marittima.

E' in facoltà della Giunta comunale procedere, nelle forme e nei limiti di legge, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, all'affidamento in esclusiva ex articolo 45 bis del codice di navigazione nell'area destinata alla cantieristica e rimessaggio.

Il gestore potrà effettuare operazioni di l'alaggio, varo e rimessaggio di unità navali interessate alla manutenzione ordinaria e/o da situazioni di emergenza se in possesso di

ogni autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività, compresa l'autorizzazione dell'Autorità Marittima. Il gestore dovrà altresì attenersi alle ordinanze emanate dall'Autorità Marittima e dall'Amministrazione Locale e rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento comunale e nel capitolato speciale di appalto.

SEZIONE II aree 2 – 3 - 4

Art. 54 - L'area 2) individuata nella planimetria allegata al presente regolamento, di mq. 100, è destinata ad ospitare una struttura adibita a bar con relativo dehor. Le unità nautiche attualmente presenti devono essere rimosse a cura dell'Ufficio Porto.

L'area 3) individuata nella planimetria allegata al presente regolamento, di mq. 100, deve essere lasciata libera e sgombera da ogni cosa, per il carico e scarico di attrezzature.

• L'area 4) individuata nella planimetria allegata al presente regolamento di mq. 300, è destinata allo stazionamento annuale di n°25 piccoli natanti carrellati. I posti a terra assegnati hanno durata annuale: 01 gennaio – 31 dicembre;

Il pagamento del corrispettivo relativo ai posti a terra assegnati dovrà avvenire entro 31 gennaio di ciascun anno, in caso di inadempienza entro tale data, sarà concessa una proroga di gg. 10. - al pagamento annuale dovuto - verrà applicata una penale pari al 20% dell'importo.

Il mancato pagamento entro il termine citato, comporterà la perdita del posto a terra e conseguentemente l'assegnazione ad altro richiedente inserito come primo escluso nella lista d'attesa.

Le richieste per l'assegnazione di posto a terra dovranno essere presentate all'ufficio protocollo generale del Comune di Bordighera ed indicanti:

- le complete generalità del proprietario;
- identificativo dell'unità nautica carrellata non superiore a metri 5;

Tali richieste verranno inserite nella lista d'attesa "graduatoria" predisposta dall'ufficio porto del comune.

Nella parte est dell'area 4, (zona "N" in planimetria allegata) e per una superficie massima di mq. 100 è consentito il deposito di attrezzature da pesca professionale, previa assunzione di adeguate misure per il rispetto dell'ambiente.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 – Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni e dalle norme del presente Regolamento, valgono le norme di legge.

Art. 56 – L'amministrazione Comunale provvede ad approvare le specifiche dei servizi portuali con specifici provvedimenti previa acquisizione dei pareri occorrenti.

Art. 57 - Le somme introitate avranno un proprio particolare vincolo di destinazione, costituito dal reimpiego nella gestione dei Servizi Portuali, nella realizzazione degli interventi di manutenzione e di miglioramento delle opere portuali e sue pertinenze.

Art. 58 – Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento il foro competente è quello di Imperia.

Bordighera li, 30-07-2015